

La pratica legale, le pratiche

La pratica forense costituisce uno dei presupposti imprescindibili per l'accesso alla professione di avvocato: essa consiste nell'addestramento teorico e pratico del praticante avvocato al fine del conseguimento delle capacità necessarie per l'esercizio della professione e per la gestione di uno studio legale, nonché dell'apprendimento dei principi etici e delle regole deontologiche .

I laureati in giurisprudenza si devono iscrivere nel registro dei praticanti avvocati, tenuto presso ciascun Consiglio dell'Ordine circondariale, al fine di svolgere il tirocinio forense e conseguire il certificato di compiuto tirocinio necessario per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale .

Il tirocinio è svolto in modo continuativo per la durata di 18 mesi, termine che decorre dalla delibera con la quale il Consiglio si pronuncia sulla richiesta di iscrizione ; deve essere continuativo anche se è ammessa la possibilità di interromperlo per un periodo pari o superiore a sei mesi per motivi di salute, maternità, paternità, adozione, comprovata necessità di continuativa assistenza nei confronti dei propri congiunti o del coniuge afflitti da malattie tali da renderli non autosufficienti e nel caso in cui il dominus sia stato destinatario di sanzioni disciplinari interdittive; è altresì ammessa l'interruzione per un periodo non superiore a sei mesi e non inferiore ad uno per altri motivi personali che devono essere valutati dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Il tirocinio inoltre può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato purché le modalità del medesimo, consentano effettivamente lo svolgimento proficuo del tirocinio e comunque in assenza di motivi di conflitto.

Chi vuole quindi approfittare di questa possibilità, dovrà ben indicare le mansioni svolte, l'oggetto trattato e gli orari lavorativi onde poter valutare, da parte dell'Ordine, i requisiti di cui sopra. Modalità di svolgimento del tirocinio

1. Tirocinio presso un professionista per 18 mesi

Può essere svolto presso un avvocato con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a 5 anni; laddove si possa presumere che la mole di lavoro dell'avvocato in questione non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa, il Consiglio dell'Ordine può autorizzare lo svolgimento della pratica presso due avvocati .

L'avvocato dovrà accertarsi che il tirocinio sia svolto in modo proficuo e dignitoso con frequenza dello studio del professionista per almeno 20 ore settimanali. Al momento dell'iscrizione al praticante viene rilasciato un libretto diviso in tre semestri in cui deve annotare per ogni semestre :

- a) le udienze cui ha partecipato (non meno di venti);
- b) gli atti processuali e le attività stragiudiziali cui ha partecipato (non meno di venti);
- c) le questioni giuridiche che ha avuto modo di studiare e approfondire nel corso del semestre (almeno 10).

Ogni sei mesi il praticante dovrà consegnare al Consiglio dell'Ordine, ai fini della validazione, il libretto completo di relazioni personali aventi ad oggetto le cause civili e penali che ha seguito, le questioni giuridiche che ha approfondito e le questioni di deontologia.

Compiuti i 18 mesi di pratica, il praticante, previa riconsegna del libretto al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, potrà chiedere al Consiglio stesso il rilascio del certificato di compiuta pratica ai fini dell'iscrizione all'esame di abilitazione professionale.

In virtù del dettato dell'art. 41 della legge professionale, dopo sei mesi di pratica, il praticante può chiedere di essere abilitato ad assistere alle udienze in sostituzione del proprio "dominus"(cd.patrocínio sostitutivo) per un periodo di 5 anni.

Egli non potrà patrocinare cause proprie, né potrà essere inserito in alcun mandato, ma opererà solo in sostituzione del dominus per le cause che si terranno , in ambito civile, di fronte al Giudice di pace ed al Tribunale; in ambito penale per i procedimenti davanti al Giudice di Pace e per quelli che rientrano nella competenza del pretore prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 51/1998.

Il Praticante dovrà fare domanda apposita al Consiglio dell'Ordine, che alla prima adunanza successiva, delibera sull'iscrizione nell'apposito registro dei praticanti abilitati ; successivamente il praticante dovrà prestare il prescritto impegno solenne di cui all'art. 8 della legge professionale.

2.Scuola di specializzazione per le Professioni Legali

Il titolo conseguito presso le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del tirocinio per la professione di avvocato, ai sensi dell'art. 41, comma 9 della Legge 247/2012, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti.

Il praticante, contestualmente alla frequenza della Scuola di Specializzazioni, può svolgere la pratica forense presso uno studio legale o presso l'Avvocatura dello Stato. Conseguito il titolo ed operata la sostituzione, resta comunque fermo l'obbligo di svolgere un periodo di effettivo tirocinio di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

3.Tirocinio o stage ex art.73 d.l. 69/2013 presso gli uffici giudiziari

I laureati in giurisprudenza più meritevoli (che abbiano conseguito la votazione di almeno 27/30 in diritto Costituzionale, Privato, Amministrativo, Penale, Processuale civile e penale, Commerciale e Lavoro, nonché un punteggio di laurea non inferiore a 105/110) e che non abbiano compiuto i 30 anni, possono fare domanda di accesso per lo svolgimento di questo tipo di tirocinio che ha durata di 18 mesi, durante i quali il tirocinante affianca un magistrato formatore che controlla e coordina l'attività del tirocinante, il quale ha accesso ai fascicoli, partecipa alle udienze ed alle camere di consiglio a meno che non sorga un conflitto di interessi con riferimento in particolare ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale il tirocinante svolga eventualmente la pratica forense.

Al termine del tirocinio il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante, relazione che è trasmessa al capo dell'ufficio giudiziario. Lo svolgimento con esito positivo del predetto tirocinio comporta la sostituzione per un periodo non superiore ad un anno della pratica forense.

Si è dibattuto circa la compatibilità di tale tirocinio con lo svolgimento contestuale della pratica forense, che deve essere di almeno sei mesi e che è svolta quindi

contemporaneamente allo svolgimento del tirocinio. Il CNF, riconosce l'ammissibilità di tale cumulo de iure condito; l'art. 73 del d.l. 69/2013 prevede infatti che lo stage presso gli uffici giudiziari possa essere svolto contestualmente ad altre attività come il dottorato di ricerca, la frequenza delle scuole di specializzazione e il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato. Si precisa anche che il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge, di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

Le perplessità a fronte di tale dato normativo sono dovute al fatto che per certi aspetti i due percorsi formativi appaiono intrinsecamente di difficile compatibilità. Proprio per questo, il CNF precisa che il cumulo del tirocinio con la pratica forense possa essere ammesso esclusivamente a condizione che le modalità di effettuazione individuate dal Capo dell'Ufficio giudiziario, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, siano compatibili con lo svolgimento effettivo anche della pratica forense. Il Tirocinio può essere svolto altresì presso l'Avvocatura dello Stato, presso l'ufficio legale di un ente pubblico (ad es. un Comune, un Provincia, un'ASL) per non più di dodici mesi.

4. Tirocinio svolto all'estero, in un Paese dell'UE

La pratica forse può essere svolta, per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di avvocato ed abilitati all'esercizio della professione; il praticante dovrà darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine indicando il nominativo ed i recapiti del professionista forense presso il quale svolgerà la pratica.

Al termine il praticante dovrà consegnare all'Ordine la documentazione attestante il compiuto tirocinio.

5. Anticipazione del tirocinio forense prima del conseguimento del diploma di laurea

L'art 41 comma 6 lett. d) della legge professionale, l'art. 5 del DM 70/2016, la Convenzione quadro stipulata il 24 febbraio del 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza dei direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, nonché le singole convenzioni stipulate fra i vari Consigli dell'Ordine e le locali facoltà, dipartimenti o scuole di giurisprudenza, disciplinano il tirocinio anticipato.

A partire dall'anno accademico 2017/2018 è possibile, per coloro che frequentano regolarmente l'ultimo anno di giurisprudenza, anticipare di sei mesi il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato.

Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016, art. 5, delinea i seguenti requisiti, per poter anticipare la pratica forense in costanza dell'ultimo anno di università:

1) essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea in Giurisprudenza avendo quindi conseguito 240 CFU ed essere regolarmente iscritto all'ultimo anno del corso di laurea; a tal proposito la Cassazione a sezioni Unite con sentenza n. 24.379/2020 ha condiviso la decisione del CNF con la quale si negava il diritto di iscriversi al tirocinio anticipato ad una studentessa che era iscritta all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, ma era fuori corso; ciò perché l'art 41 VI co della legge

professionale testualmente si riferisce a studenti “regolarmente iscritti” all’ultimo anno del corso di studio, intendendosi quindi per esso necessariamente l’ultimo anno del corso legale al quale lo studente deve essere regolarmente iscritto che è appunto il quinto;

2) avere ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea.

Durante lo svolgimento del tirocinio semestrale deve essere garantita la proficua prosecuzione del corso di studi e l’effettiva frequenza dello studio professionale. Il numero delle udienze cui il tirocinante è tenuto a partecipare può essere ridotto da 20 a 15. Il tirocinante dovrà anche conseguire nell’arco del semestre almeno 10 crediti formativi professionali, frequentando eventi formativi accreditati dall’Ordine che possono essere organizzati insieme con il Dipartimento tenendo conto della natura professionalizzante e delle esigenze di frequenza dello studio professionale.

Il Tutor accademico vigila sull’effettiva partecipazione del tirocinante a tali corsi e sull’andamento del semestre con appositi colloqui.

Il professionista preso il quale lo studente svolge la pratica deve garantire il carattere formativo del tirocinio coinvolgendo il praticante nell’assistenza alle udienze e nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie

Laddove la laurea non sia conseguita nei due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante/studente ha la possibilità di domandare la sospensione, per massimo sei mesi, del tirocinio. Superato tale termine senza che il tirocinio sia ripreso, è prevista la cancellazione dal registro dei praticanti ed il periodo già compiuto rimane privo di effetti.

Quest’ultima conseguenza si verifica anche nel caso in cui il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea, non provvede, nei sessanta giorni successivi, a confermare l’iscrizione nel registro dei praticanti.

Al termine del semestre il tirocinante redige relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico e la deposita all’Ordine che rilascia al tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.

Udienze con trattazione scritta

Per quanto attiene le udienze che si svolgono mediante trattazione scritta la partecipazione alla redazione e all’invio delle note scritte ed autorizzate è parificata alla partecipazione in presenza .

Naturalmente tale partecipazione deve essere inserita nelle note scritte da parte del dominus.

Per quanto attiene poi la durata della pratica forense si ricorda che il decreto mille proroghe ha portato a 16 mesi il periodo di pratica per coloro che si sono laureati nell’ultima sessione dell’anno accademico 2019/2020.

Obbligo di frequenza della scuola Forense

Infine si fa presente che coloro che si sono iscritti al Registro dei Praticanti dopo il primo aprile 2022 dovranno frequentare obbligatoriamente la Scuola Forense al fine di ottenere il certificato di compiuta pratica e poter sostenere l’esame di abilitazione

alla professione e quindi dovranno frequentare un corso di durata minima non inferiore a 160 ore distribuite in maniera omogenea nell'arco dei 18 mesi di tirocinio. Coloro che sono iscritti in data precedente non devono frequentare obbligatoriamente i corsi di cui al DM 17/2018 previsti dall'art 43 L247/2012.